



UNIONE INDUSTRIALI  
Torino  
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

**REGOLAMENTO  
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI  
UNIONE INDUSTRIALI TORINO**



## Sommario

<b>TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI</b> .....	5
Art.1- Costituzione .....	5
Art. 2- Scopi .....	5
Art. 3 – Attività.....	5
Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori.....	6
<b>TITOLO SECONDO - APPARTENENZA AL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI</b> .....	6
Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza .....	6
Art. 6 – Modalità di ammissione .....	7
Art. 7 – Quota associativa .....	7
Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza .....	7
<b>TITOLO TERZO - GOVERNANCE</b> .....	8
Art. 9 – Elencazione .....	8
Sezione I - ASSEMBLEA.....	8
Art.10 – Convocazione e validità.....	8
Art. 11 – Attribuzioni.....	9
Art. 12 - Modalità di votazione.....	9
Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO .....	9
Art.13 – Composizione.....	9
Art. 14 – Modalità di candidatura .....	10
Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio .....	10
Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni .....	10
Art. 17 – Attribuzioni.....	11
Art. 18 – Dimissioni e decadenza.....	11
Sezione III - PRESIDENTE .....	12
Art. 19 - Modalità di candidatura e durata in carica del Presidente .....	12
Art. 20 – Ruolo del Presidente .....	13
Sezione IV - Altri organi di Governance .....	13
Art. 21 Vice Presidenti .....	13
Art. 22 Consiglio di Presidenza .....	14
Art.23 Commissione Elettorale.....	14
Sezione IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE.....	15
Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità .....	15
<b>TITOLO QUARTO - GESTIONE</b> .....	15
Art. 24 – Segreteria.....	15
Art. 25 – Tesoriere .....	15
<b>TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE</b> .....	16

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo .....	16
Art. 27 – Modifiche del Regolamento .....	16
Art. 28 – Rinvio allo Statuto dell’Unione Industriali Torino e controversie .....	16
Art. 29 – Disposizione transitoria .....	16

## TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

### Art.1- Costituzione

Nell'ambito dell'Unione Industriali Torino e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 17 dello Statuto dell'Unione Industriali. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti a imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

### Art. 2- Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione Industriali Torino, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e ai modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche e aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione Territoriale e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- promuovere e valorizzare il Gruppo tra gli attori della società civile ed economica locale.

### Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente e in particolare:

- organizzazione di convegni, incontri, dibattiti e ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppo della conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Associazione territoriale e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori favorendone l'inserimento nei vari organi statutari;
- promozione dei valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;
- promozione dello studio, la ricerca il dibattito e la diffusione di soluzioni innovative ai problemi sociali, politici, economici e tecnici dell'impresa, nell'ambito del sistema locale, nazionale e internazionale;

- istituzione, ove necessario, di gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche.

## Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali e aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano a ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna a evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Unione Industriali Torino.

## TITOLO SECONDO - APPARTENENZA AL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

### Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Per ciascuna azienda iscritta all'Unione Industriali Torino possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, con espressa limitazione a due componenti espressione di una stessa impresa per il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengono alle seguenti categorie:

- Come responsabilità aziendale sono ammessi: il titolare, il legale rappresentante, il delegato del titolare (delegato formalmente e scelto tra i procuratori generali ad negotia), i membri del CdA, i Direttori Generali, gli amministratori, gli institori, i Dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale. Ammessi altresì i Quadri con ruolo strategico nell'impresa (in quest'ultimo caso l'adesione deve essere controfirmata dall'azienda di appartenenza).
- I figli del titolare sono ammessi, con diritto di elettorato attivo e passivo, se possono dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale. Sono ammessi anche i figli di titolari che siano partecipi all'attività aziendale anche senza responsabilità come da comma precedente, ma con diritto limitato al solo elettorato attivo.

Possono iscriversi al Gruppo Giovani anche componenti di startup a elevato potenziale di crescita, in virtù di convenzioni avviate con l'Unione Industriali Torino. Qualora beneficino gratuitamente dei servizi associativi, e per il biennio di validità della convenzione, i componenti di tali aziende non hanno diritto di elettorato passivo per ciò che riguarda la sola rappresentanza in Unione Industriali. Tale diritto decorrerà dal momento del versamento della quota associativa all'Unione Industriali Torino.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 6 (sei) mesi, anche imprenditori titolari di aziende non aderenti all'Unione Industriale, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente primo comma.

Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

## Art. 6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri dell'Unione Industriali Torino.

## Art. 7 – Quota associativa

È facoltà del Gruppo istituire una quota di iscrizione, collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio dell'Unione Industriali Torino. La determinazione dell'importo deve essere deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

## Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste) per più di un anno;
- per espulsione deliberata dai Probiviri dell'Unione Industriali Torino, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo, motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione del Presidente.

## TITOLO TERZO - GOVERNANCE

### Art. 9 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Consiglio di Presidenza;
- la Commissione Elettorale.

### Sezione I - ASSEMBLEA

#### Art.10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e deve svolgersi almeno una volta all'anno, con variabilità temporale raccordata alle priorità contingenti della vita associativa, fatta eccezione per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato.

L'Assemblea è ordinaria quando è convocata per tutti gli eventuali adempimenti organizzativi, è straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria. L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo (a maggioranza semplice) o di almeno un quarto dei Soci con richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta - anche via posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro quindici giorni dalla data della richiesta di cui al secondo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di non meno di un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote di iscrizione (se previste) e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo. La regolarizzazione contributiva delle quote può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari. Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Sono ammesse le Assemblee svolte attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza, operazioni di voto e scrutinio in simultanea e proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

## Art. 11 – Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e i Vicepresidenti;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) integrare, in caso di necessità, i membri del Consiglio Direttivo;
- d) approvare il rendiconto economico consuntivo e il bilancio preventivo;
- e) istituire eventuali quote associative, deliberandone l'ammontare;
- f) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- g) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Unione Industriali Torino, con successiva ratifica da parte del Consiglio Generale dell'Associazione;
- h) determinare, nell'ultima riunione ordinaria precedente al rinnovo degli organi, il numero dei membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente uscente.

## Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto a un voto che non può essere delegato. I Soci iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

## Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art.13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro fino a un massimo di quattordici membri, compresi i Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I Consiglieri durano in carica due anni e sono successivamente rieleggibili fino a ulteriori due bienni successivi e consecutivi a quello della nomina.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di invitato senza diritto di voto, l'ultimo Past President del Gruppo.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

## Art. 14 – Modalità di candidatura

Il Presidente uscente, almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea, invita mediante comunicazione scritta i Soci a presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere. Tale candidatura deve pervenire per iscritto a mezzo lettera o posta elettronica, almeno trenta giorni prima della Assemblea alla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

## Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea e che non compiano più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione.

Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi. Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungano il numero previsto, il Presidente, all'apertura dell'Assemblea elettiva, sollecita i convenuti a integrare seduta stante la lista con nuove candidature. Ove ciò non accada, si procede in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute.

Il numero di preferenze espresse da ogni votante non può essere superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista sono da considerarsi nulle.

Sono eletti i candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

## Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto, anche via posta elettronica, recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza; in caso di riunioni con eventuali votazioni a scrutinio segreto è necessario prevedere garanzie di riservatezza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in concomitanza dell'Assemblea Ordinaria.

## Art. 17 – Attribuzioni

Sono competenze inderogabili del Consiglio Direttivo:

- a. l'attuazione delle direttive generali e delle linee programmatiche del Gruppo;
- b. la sostituzione, su proposta del Presidente, di un Vicepresidente in caso di decadenza o dimissioni;
- c. la designazione e la revoca, su proposta del Presidente, dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Unione Industriali di Torino, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- d. la nomina su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- e. l'istituzione, se necessario, di commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- f. la delibera in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di Socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza;
- g. il deferimento di un socio al Collegio dei Probiviri dell'Unione Industriali Torino;
- h. la nomina della Commissione Elettorale;
- i. la nomina e la revoca del Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo;
- j. le deliberazioni in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.

## Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera j) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno, salvo deroghe particolari da sottoporre al voto del Consiglio di Presidenza, decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti. In tal caso, e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni integrative in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

## Art. 19 - Modalità di candidatura e durata in carica del Presidente

Costituiscono requisiti minimi e inderogabili per l'accesso alla carica di Presidente:

- a. l'iscrizione di almeno due anni al gruppo maturata alla data dell'Assemblea;
- b. non aver compiuto più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione;
- c. il possesso nell'azienda di appartenenza di una responsabilità di gestione aziendale di grado rilevante, come previsto dal Capo III del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria per l'accesso alle cariche direttive;
- d. un regolare inquadramento secondo le disposizioni dell'art. 7 Capo II del Regolamento Unico per il Sistema;
- e. il divieto di contestuale candidatura alla carica di Consigliere.

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente comunica l'avvio delle procedure di rinnovo della carica di Presidente, sollecitando la presentazione delle candidature che devono essere trasmesse, nell'arco dei trenta giorni successivi, alla Segreteria territoriale, corredate da relativo Programma e dai nominativi dei Vice Presidenti, che le inoltrerà alla Commissione Elettorale, per la verifica dei requisiti come da art.22. Entro venti giorni dalla data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi e dai nominativi dei Vice Presidenti. Entro quindici giorni dall'elezione, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri, per il tramite della Segreteria nazionale, la documentazione relativa al candidato Presidente, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione del completo inquadramento dell'impresa di appartenenza, la autodichiarazione sul rispetto del Codice Etico e il parere dei probiviri dell'Unione Industriali Torino.

Il candidato Presidente e i candidati Vice Presidenti non potranno contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. Si computano invece le schede nulle. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta. In caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e Presidente è eletto con la maggioranza di presenti.

Il mandato ha durata biennale e il Presidente è rieleggibile per un solo biennio consecutivo al primo. È vietata ogni ipotesi di proroga.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

In caso di cessazione anticipata del mandato, per dimissioni o per impedimento definitivo, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età, che assumerà la carica di Presidente facente funzione. L'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro i quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o

cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

La qualifica di Past President è attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

## Art. 20 – Ruolo del Presidente

Al Presidente spetta:

- a. la rappresentanza del Gruppo all'Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- b. la proposta al Consiglio Direttivo di un membro del Consiglio al ruolo di delegato al Comitato Regionale;
- c. la rappresentanza del Gruppo negli organi direttivi dell'Unione Industriali Torino;
- d. la rappresentanza del Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Unione Industriali Torino di appartenenza;
- e. la proposta al Consiglio Direttivo per la sostituzione di un Vicepresidente (in caso di dimissioni o decadenza), degli eventuali Consiglieri Incaricati, del Tesoriere e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Associazione Territoriale di appartenenza;
- f. la convocazione e la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- g. la predisposizione della relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale.

Nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

## Sezione IV - Altri organi di Governance

### Art. 21 Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono eletti insieme al Presidente in numero non superiore a quattro.

I Vice Presidenti non devono aver compiuto di più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e possono essere loro assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente. Il Vice Presidente più anziano per appartenenza al Gruppo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono successivamente rieleggibili fino a ulteriori tre bienni successivi e consecutivi a quello della nomina.

I Vice Presidenti decadono insieme al Presidente che li ha proposti, fatto salvo il Vice-Presidente facente funzioni. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, è comunque competenza del Consiglio Direttivo la relativa sostituzione, su proposta del Presidente.

A un Vice Presidente viene conferito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, la delega a rappresentare il Gruppo in Assemblea Nazionale. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri, per il tramite della Segreteria nazionale, la

documentazione, inclusa la documentazione aziendale, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina.

## Art. 22 Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione ai temi dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, mediante avviso scritto, anche via posta elettronica, recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Spetta al Consiglio di Presidenza l'attività di coordinamento delle iniziative del Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Consiglio di Presidenza è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza. In caso di riunioni con eventuali votazioni a scrutinio segreto è necessario prevedere garanzie di riservatezza.

## Art.23 Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da tre Soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina, con l'ausilio del segretario GGI.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti e ha i seguenti compiti:

- a. ricevere le candidature per la carica del Presidente e del Consiglio Direttivo e accertare i requisiti dei candidati;
- b. accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento;
- c. sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- d. provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Unione Industriali di Torino.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

## Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

## TITOLO QUARTO - GESTIONE

### Art. 24 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Unione Industriali Torino con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo.

Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo. Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

### Art. 25 – Tesoriere

È facoltà del Presidente proporre un eventuale Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, quale figura utile a sovrintendere alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvedere alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica un biennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

## TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

### Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera g, e dall'ultimo comma dell'art. 12.

### Art. 27 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente dell'Unione Industriali Torino.

### Art. 28 – Rinvio allo Statuto dell'Unione Industriali Torino e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Unione Industriali Torino e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Proviviri dell'Unione Industriali Torino.

### Art. 29 – Disposizione transitoria

Al fine di allineare il presente Regolamento al nuovo quadro normativo nazionale (Regolamento Unico per l'Organizzazione dei Gruppi Territoriali G.I. approvato dal Consiglio Centrale il 17 marzo 2022) la durata del mandato del Presidente in corso al momento dell'approvazione della presente norma sarà di due anni e terminerà pertanto nel mese di maggio 2025.